

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021

428/2021/S/EFR

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1177^a riunione del 18 ottobre 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni 2013 e 2016 per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante "Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica" (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la determinazione 15 gennaio 2016, n. 1/2016, del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, recante "Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini

della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2016, in capo ai distributori (di seguito: determinazione DIUC 1/2016);

- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 19 dicembre 2019, DSAI/44/2019/efr (di seguito: determinazione DSAI/44/2019/efr).

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/44/2019/efr, l’Autorità ha avviato nei confronti di ASM Terni S.p.A. (di seguito: ASM Terni o società) un procedimento sanzionatorio per accertare il mancato conseguimento dell’obiettivo specifico di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2016.
2. In particolare, con nota del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286), il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) ha inviato all’Autorità la “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”.
3. Dalla citata nota risultava che ASM Terni, in violazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012), non aveva trasmesso al GSE, entro il 31 maggio 2019, i titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) necessari al fine della totale compensazione dell’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2016 (pari a 7.711 TEE), risultando inadempiente per circa il 38,6% dell’obbligo (pari a 2.980 TEE).
4. Con nota 27 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 2558), la società ha avanzato una richiesta di accesso agli atti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota del 24 febbraio 2020 (prot. Autorità 6552).
5. Con nota 18 febbraio 2020 (acquisita con prot. Autorità 5741), la società ha inviato una memoria difensiva e, richiamando la precedente memoria del 25 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 4696), ha ribadito una generica disponibilità a presentare una proposta di impegni (documento 13 allegato alla memoria del febbraio 2019) ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento Sanzioni, cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna proposta di impegni vera e propria.
6. Con nota del 29 dicembre 2020 (acquisita con prot. 44066), il GSE ha inviato all’Autorità la “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2019 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”, avente ad oggetto, il resoconto dei TEE annullati da ciascun distributore, nelle sessioni di novembre 2019 e novembre 2020 dalla quale risulta che la società abbia

compensato il 100% del citato obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2017 e raggiunto il 60% della quota d'obbligo 2019.

7. Con nota del 14 luglio 2021 (prot. Autorità 28044), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
8. Con nota del 25 agosto 2021 (acquisita con prot. Autorità 32658), la società ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie del presente procedimento, unitamente a documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

9. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati per l'anno 2016 sono stati definiti dal GSE, sulla base dei dati di cui alla Tabella A allegata alla determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *unbundling* e certificazione dell'Autorità 1/2016 (di seguito: determinazione DIUC 1/2016), come previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
10. L'articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
 - per gli anni dal 2015 in poi, qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 60%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
11. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetici fissati dai citati decreti interministeriali e sono improntate alla gradualità per garantirne l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori sono stati altresì adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario disciplinato dalla determinazione DMRT/ECF/10/2017, per l'anno d'obbligo 2016.

Sulla asserita proposta di impegni

12. Con la citata nota del 25 febbraio 2019 la società ha, altresì, dichiarato una generica disponibilità a presentare una proposta di impegni (documento 13 allegato) ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Sanzioni, cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna proposta di impegni vera e propria.
13. Al riguardo occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato Regolamento *“La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione”*.
14. Poiché il documento che, a detta della società, rappresenterebbe la proposta di impegni (documento 13 allegato alla memoria difensiva) fa a sua volta rinvio alla memoria stessa e, come precisato dalla stessa società, *“deve essere adeguatamente documentato”* risulta che, al di là della generica dichiarazione di intenti della società, la stessa non abbia presentato alcuna proposta di impegni che consenta la valutazione degli obblighi che l'operatore intenderebbe assumere, dei costi previsti e dei relativi tempi di attuazione. Pertanto, detta dichiarazione della società risulta del tutto irricevibile ai sensi del citato articolo 16, commi 2, del Regolamento Sanzioni.
15. In sede di memoria di replica alle risultanze istruttorie, la società ha contestato le conclusioni alle quali l'Autorità è pervenuta riguardo alla proposta di impegni suddetta, asserendo che *“la proposta di impegni, preannunciata da ASM nella nota del 18 febbraio 2020, debba essere considerata assorbita nell'ambito del più ampio procedimento di rientro dall'esposizione debitoria della Società nei confronti di CSEA e GSE”*, ciò in quanto nel programma di rientro presentato dalla società sarebbe stato previsto che *“nella determinazione del debito sono computati, inoltre, crediti ASM/TDE nei confronti di CSEA da portare – e perciò nel presente programma portati – a compensazione nella misura in cui liquidi ed esigibili, cioè euro 3.067.141,07 (di essi, oltre la metà riguardano il contributo tariffario per l'acquisto di titoli di efficienza energetica da parte di TDE per gli anni 2016 e 2017)”*.
16. Anche tale assunto di ASM Terni risulta destituito di qualsiasi fondamento. Nel richiamato programma di rientro dall'esposizione debitoria della Società nei confronti di CSEA e GSE non può ravvisarsi alcun elemento riconducibile ad una proposta di impegni. In particolare, la proposta di impegni che può essere valutata ai fini della chiusura del procedimento sanzionatorio senza accertamento della violazione deve avere infatti ad oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Sanzioni e coerentemente a quanto previsto dall'art. 45 del d. lgs. 93/11, *“impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate”*, ossia impegni che rappresentino un *quid pluris* rispetto al mero adempimento delle disposizioni violate. Risulta evidente l'assoluta estraneità all'istituto degli impegni del programma di rientro dei propri debiti presentato dalla Società, unitamente a Terni Distribuzione Elettrica S.p.a., a CSEA e GSE nel 2020, e ciò anche a voler prescindere dalla carenza di ogni forma prevista dal

Regolamento Sanzioni in materia di impegni, compreso il termine di cui all'art. 16, comma 1.

17. È solo per mero scrupolo, che si precisa come, in difetto di una rituale proposta di impegni o, quantomeno, di un atto che a quello scopo fosse riconducibile (contrariamente a quanto ASM Terni tenta di asserire nella propria memoria del 25 agosto 2021), l'Autorità non avrebbe potuto chiedere alcun chiarimento o precisazione, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Regolamento Sanzioni, salvo – inammissibilmente – rimettere in termini il distributore. D'altro canto, si esclude che alcun legittimo affidamento possa essere stato maturato da ASM Terni circa l'ammissibilità di una non meglio identificata proposta di impegni, tenuto conto che la stessa avrebbe dovuto ricevere comunicazione del provvedimento di ammissibilità della stessa da parte dell'Autorità, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Sanzioni.

Argomentazioni di ASM Terni

18. Con la citata nota del 18 febbraio 2020 la società ha, in via preliminare richiamato le argomentazioni difensive di cui alla memoria difensiva del 25 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 4696) presentata nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti con la determinazione DSAI/3/2019/efr per accertare il mancato conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2017.
19. In particolare, la società in tale memoria aveva rilevato che l'alta volatilità dei prezzi di mercato dei TEE unitamente ad una situazione di crisi finanziaria in cui versava “indotta da fattori (interni ed esterni)” riconducibili, tra l'altro, ai problematici rapporti finanziari col Comune di Terni titolare del 100% delle proprie azioni (ente locale il cui dissesto finanziario lo avrebbe indotto a stralciare i crediti vantati nei suoi confronti dalla società controllata, determinandone perdite di esercizio), avrebbero reso difficoltoso l'adempimento dell'obbligo nonché “*reso inattuabile anche l'eventuale scelta aziendale tra MAKE or BUY*”. Da ciò ne deriverebbe l'esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo a ASM Terni tenuto conto che tali circostanze avrebbero reso impossibile il completo conseguimento dell'obiettivo specifico in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo. La società ha inoltre dichiarato e documentato che nel 2017 avrebbe registrato perdite di esercizio per euro 3.427.693. A detta della società le difficoltà economiche in cui verserebbe comporterebbero, da un lato, l'esonero dalla responsabilità per causa di forza maggiore, nonché “il diritto di accedere alle forme di rateizzazione del debito” come nei casi di debito tributario.
20. La società ha, altresì, chiesto di tenere in considerazione, sotto il profilo della gravità della violazione di cui all'articolo 26 del Regolamento Sanzioni, che la condotta contestata nel presente procedimento non avrebbe leso l'interesse tutelato sotteso alla norma violata. Ciò in quanto il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica sarebbe dipeso dal ritardo del GSE nel procedimento di verifica e approvazione dei progetti di efficientamento energetico presentati dalla

- società e della relativa certificazione, nonché dal mancato riconoscimento di TEE per profili meramente formali, senza che però fosse stata messa in discussione la bontà dei progetti medesimi.
21. Sempre sotto tale profilo, la società ha evidenziato di operare senza la possibilità di ottenere il riconoscimento dei contributi per la copertura dei costi sostenuti per il meccanismo dei TEE in quanto, a causa della propria situazione debitoria nei confronti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), quest'ultima le avrebbe sospeso le erogazioni di tutti i contributi. Con particolare riguardo a detta circostanza, ASM Terni, nella memoria di replica del 25 agosto 2021, ha richiesto che la stessa sia considerata anche ai fini della quantificazione della sanzione e che sia tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia indebito vantaggio, neppure di carattere economico, derivante dalla condotta contestata.
 22. La società ha poi rappresentato di valutare quale ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Sanzioni la circostanza di aver avviato diversi progetti di efficientamento energetico volti a sanare la situazione dei TEE non conseguiti negli anni precedenti.
 23. Inoltre, la società ha rilevato che la condotta contestata dovrebbe essere valutata tenendo conto dell'esimente dell'autodenuncia di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) del Regolamento Sanzioni, avendo la società ammesso di non essere in grado di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica entro le tempistiche previste.
 24. Con la memoria del 25 agosto 2021, ASM Terni ha introdotto ulteriori argomentazioni difensive.
 25. In particolare, ASM Terni ha rappresentato di avere proposto, in data 19 giugno 2019, ricorso innanzi al TAR Lazio, per l'annullamento del provvedimento prot. P20190030161 del 17 aprile 2019 con il quale GSE ha disposto il rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione ("RVC") presentata da ASM Terni il 6 agosto 2018, riguardante interventi di efficientamento energetico realizzati presso il Tubificio di Terni S.p.A. Secondo la società, dalla realizzazione del progetto sarebbero derivati n. 385 titoli di efficienza energetica, utili per il rispetto dell'obbligo dell'anno 2016.
 26. In ragione della pendenza del ricorso, proposto – secondo ASM Terni – non solo a tutela dei propri diritti "ma anche per migliorare le condizioni (ndr: leggasi "ridurre le asimmetrie informative") dei mercati regolamentati (ndr: leggasi "TEE")", la società ha chiesto che l'Autorità voglia: *a*) sospendere il presente procedimento sanzionatorio fino alla conclusione del giudizio con sentenza definitiva; ovvero, in alternativa *b*) considerare la quota dei n. 385 TEE oggetto del richiamato ricorso al TAR, riferibile al 2016, come soddisfatta fino all'eventuale sentenza definitiva di rigetto.
 27. Infine, nella memoria del 25 agosto 2021, ASM Terni ha rinnovato la richiesta di valutare, ai fini della quantificazione della sanzione per l'anno 2016, quale circostanza rilevante, "il contesto straordinario di rischio in cui la Società si trova ancora oggi" e ha sottolineato come la propria condotta sia sempre stata improntata alla massima diligenza e leale collaborazione e come il mancato adempimento

degli obblighi contestati era legato alla combinazione di più fatti rilevanti (tra i quali, lo straordinario rischio economico-finanziario della Società), che hanno determinato l'impossibilità di conseguire pienamente l'obiettivo per il 2016 e quello per il 2017 alle scadenze originariamente previste.

Valutazione delle argomentazioni di ASM Terni

28. Priva di pregio risulta l'argomentazione difensiva secondo la quale la condotta contestata non avrebbe leso l'interesse tutelato dalla norma violata, in quanto la società avrebbe realizzato gli obiettivi di efficienza energetica, che tuttavia non sarebbero stati riconosciuti dal GSE per meri profili formali, oltre che a causa di ritardi dello stesso GSE nel disimpegno delle attività procedurali di verifica e certificazione.
29. Al riguardo occorre, infatti, rilevare che, in base al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (così come confermato nel decreto interministeriale 11 gennaio 2017), spetta al GSE il potere di verificare il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica ovvero di accertare unilateralmente e definitivamente in via amministrativa lo stato dell'eventuale inadempienza degli operatori economici rispetto a tale obbligo. Mentre, in base al medesimo decreto interministeriale, all'Autorità spetta il solo potere di applicare sanzioni a quei soggetti obbligati che, sulla base della citata attività provvedimentale svolta dal GSE, risultino aver conseguito percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato dalla normativa in vigore. Pertanto, essendo ad oggi i contenuti della citata nota del GSE del 28 giugno 2019 validi, efficaci e vincolanti per l'Autorità, non sussistono ulteriori elementi probatori per ritenere che la società abbia conseguito quote di adempimento maggiori rispetto a quelle riportate nella stessa nota del GSE. Inoltre, in disparte la circostanza che le motivazioni sottese alla sospensione dell'erogazione dei contributi da parte della CSEA esulano da tale procedimento, si rileva che la mancata erogazione dei contributi per la copertura dei costi sostenuti per il meccanismo dei TEE – erogazione che tra l'altro non sarebbe comunque avvenuta in ragione del mancato adempimento dell'obbligo – non rappresenta una causa di esclusione della responsabilità e rileva solo al fine di escludere l'aggravamento della sanzione che sarebbe dipeso dal conseguimento di indebiti vantaggi economici.
30. Nel caso di specie non assume rilievo, come richiesto dalla società, al fine del ravvedimento operoso di cui all'articolo 29 del Regolamento Sanzioni, la circostanza di aver avviato diversi progetti di efficientamento energetico volti a sanare la situazione dei TEE non conseguiti negli anni precedenti. L'articolo 29 citato, infatti, prevede che *“Ai sensi dell'articolo 11, della legge 689/1981, l'importo base della sanzione può essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione”*; ciò posto le condotte richiamate dalla società, laddove idonee al riconoscimento di TEE, sono finalizzate all'adempimento di obblighi relativi ad anni diversi da quello oggetto di

contestazione e pertanto del tutto irrilevanti sotto tale profilo, come si desume dalla nota GSE del 29 dicembre 2020 (acquisita con prot. 44066).

31. La doglianza relativa al contesto caratterizzato dall'elevato prezzo di borsa dei TEE non può rilevare nella presente sede amministrativa volta all'accertamento della violazione di un obbligo legittimamente imposto da una disposizione normativa vigente ed efficace. Al riguardo si osserva, inoltre, che la società avrebbe potuto assolvere al proprio obbligo in materia di efficienza energetica, ponendo in essere direttamente misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, in modo da coprire con tale modalità tutta la propria quota d'obbligo (in tal modo sottraendosi in radice all'incertezza connessa all'andamento dei prezzi dei TEE).
32. Parimenti inidonea ad escludere la sanzionabilità della condotta contestata è l'argomentazione difensiva della società relativa alla difficile situazione economico-finanziaria in cui la stessa versava, dal momento che le difficoltà descritte rientrano nel rischio di impresa e non possono qualificarsi come cause di esonero della responsabilità. In proposito si rileva che l'articolo 4 della legge 689/81 prevede che non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. La difficile situazione economico-finanziaria, adottata dalla società, non è riconducibile a nessuna delle cause di esclusione della colpevolezza dell'esercente, tale da escluderne la responsabilità e, pertanto, tale situazione non costituisce circostanza idonea a rendere inesigibile il corretto adempimento dell'obbligo. La suddetta circostanza, in quanto ridonda in documentate perdite di esercizio, sarà peraltro valutata ai fini della quantificazione della sanzione.
Peraltro, la stessa ASM Terni, nella memoria del 25 agosto 2021, ha condiviso il rilievo per cui "la grave situazione economico finanziaria non possa fungere da esonero da responsabilità", salvo precisare che "le azioni straordinarie poste in essere da ASM non possono considerarsi politiche industriali tipiche dell'ordinario rischio d'impresa".
33. Infine, non può condividersi la pretesa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 27, comma 2, lett. a), del Regolamento Sanzioni (c.d. autodenuncia). Nel caso di specie, infatti, difettano tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione, per poter accedere ai benefici di tale istituto. In primo luogo, infatti, non risulta essere stata presentata alcuna denuncia all'Autorità circa la violazione commessa, in quanto con la nota del 25 febbraio 2019, alla quale la società sembrerebbe voler ricondurre l'attenuante, la società non denunciava alcunché all'Autorità, ma esponeva semplicemente delle criticità in merito ad un obbligo che allora non era ancora scaduto. L'art. 27, comma 2, lett. a) richiede, altresì, che la violazione oggetto di autodenuncia non sia nota all'Autorità ovvero non sia da questa conoscibile, perché ad esempio presentata nell'ambito di un procedimento di verifica o controllo già in atto: nel caso di specie, al realizzarsi dell'illecito (ovvero alla scadenza del 31 maggio 2019), l'inadempimento sarebbe stato comunque

- oggetto – per esplicita previsione dell’art. 13 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 – di verifica da parte del GSE e di successiva segnalazione all’Autorità.
34. Non meritano accoglimento, in quanto infondate, le argomentazioni svolte da ASM Terni con la memoria del 25 agosto 2021 in ordine alla rilevanza, fini della quantificazione della sanzione, della mancata percezione del contributo tariffario. La mancata percezione del contributo tariffario da parte della società, infatti, non risulta circostanza da valorizzare ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il criterio della gravità della violazione e, più precisamente, nel senso di attenuazione di quest’ultima, tenuto conto che detta mancata percezione è conseguita – come rappresentato dalla società nella memoria del 25 agosto 2021 – al provvedimento di sospensione adottato da CSEA, pertanto risultando del tutto alieno alle determinazioni di ASM Terni. Ad ogni buon conto, la mancata percezione del contributo rileva al più nel senso di non comportare un aggravamento della sanzione (cfr. deliberazione 270/2020/R/efr).
 35. Del tutto infondate, poi, risultano le istanze di ASM Terni di sospensione del presente procedimento sino all’esito del contenzioso promosso dalla società innanzi al TAR Lazio per l’annullamento del provvedimento del GSE prot. P20190030161 del 17 aprile 2019, ovvero di considerare, sia pur sino all’eventuale sentenza definitiva di rigetto del ricorso proposto, la quota dei n. 385 TEE (oggetto del richiamato ricorso) riferibile al 2016. Al riguardo, deve ribadirsi, richiamando il punto 29, che, in base al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (così come confermato nel decreto interministeriale 11 gennaio 2017), spetta al GSE il potere di verificare il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica ovvero di accertare unilateralmente e definitivamente in via amministrativa lo stato dell’eventuale inadempienza degli operatori economici rispetto a tale obbligo; l’Autorità, dunque, titolare del solo potere sanzionatorio per gli inadempimenti segnalati dal GSE, non potrebbe in alcun modo considerare la quota dei n. 385 TEE riferibili al 2016. Né, d’altra parte, appaiono sussistere i presupposti per la sospensione del presente procedimento tenuto conto che l’atto impugnato – estraneo al presente procedimento – non risulta sospeso in via cautelare, sicché alcun effetto sembra essere, al momento, anche solo provvisoriamente, determinatosi rispetto alla nota del 28 giugno 2019 con la quale è stato comunicato all’Autorità che ASM Terni non aveva trasmesso al GSE, entro il 31 maggio 2019, i titoli di efficienza energetica necessari al fine della totale compensazione dell’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2016.
 36. Da ultimo, quanto alle difficoltà economiche che avrebbero determinato il mancato adempimento degli obblighi previsti per gli anni 2016 e 2017, si richiamano le argomentazioni tutte svolte *supra* per ribadire come le stesse non possano ritenersi idonei a costituire, ai sensi dell’art. 4 della legge 689/1981, causa di esonero della responsabilità ascritta ad ASM Terni.
 37. Alla luce di quanto sopra, ASM Terni, ha violato l’articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, non avendo trasmesso al GSE, entro il 31 maggio 2019, i 2.980 TEE necessari al fine della totale compensazione dell’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2016 (pari a 7.711 TEE).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

38. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e dalla deliberazione 593/2014/S/efr. Nella specie, la c.d. "sanzione definitiva" viene quantificata tenendo conto, oltre che della sua necessaria efficacia deterrente, dei seguenti parametri: a) valore medio dei titoli assunto nel mercato e nei contratti bilaterali, nel periodo compreso tra il 1 giugno dell'anno successivo a quello d'obbligo al 31 maggio del secondo anno successivo; b) numero di titoli che corrispondono all'inadempienza oggetto della sanzione stessa; c) costi evitati dal soggetto obbligato in ragione dell'inadempimento.

39. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Il mancato riconoscimento del contributo tariffario non incide sulla quantificazione della sanzione (cfr. punto 34).

40. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.

41. Con riferimento alla *personalità dell'agente* rileva la circostanza che con deliberazione 427/2021/S/efr la Società è stata sanzionata per una condotta dello stesso tipo posta in essere l'anno precedente a quello in cui si è verificato l'inadempimento oggetto del presente procedimento (art. 27, comma 3, lett. a) del Regolamento Sanzioni)

42. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni rileva il fatturato dell'anno precedente all'avvio del procedimento sanzionatorio, nella specie il 2018, lo stesso anno peraltro nel quale la Società avrebbe dovuto adempiere l'obbligo violato. Dal bilancio di esercizio 2018 risulta un fatturato pari a euro 59.729.935. D'altra parte, le perdite richiamate dall'esercente si riferiscono al solo anno 2017, laddove i bilanci relativi 2018 e 2019 presentano degli utili.

43. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 704.000 (settecentoquattromila/00) per la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di ASM Terni S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
2. di irrogare a ASM Terni S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 13, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 704.000 (settecentoquattromila/00) per violazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2019, della totale compensazione dell'obiettivo specifico per l'anno d'obbligo 2016;
3. di ordinare a ASM Terni S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a ASM Terni S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a ASM Terni S.p.A. (P.IVA 00693630550), all'indirizzo pec asmternispa@legalmail.it, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'indirizzo pec mattm@pec.minambiente.it, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., all'indirizzo pec gsespa@pec.gse.it, all'Enea, all'indirizzo pec enea@cert.enea.it e alla Regione Umbria, all'indirizzo pec regione.giunta@postacert.umbria.it, ai sensi degli articoli 13, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di

Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini